

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Ripetiamo l'estratto delle Condizioni Contrattuali delle polizze MONDIAL ASSISTANCE relative ai prodotti:

High Protection Insurance nr. 186824, come indicato nella sezione QUOTA ASSICURATIVA all'interno di questo catalogo;

High Protection Insurance Plus nr. 186601 per i Partecipanti che, in alternativa, hanno sottoscritto la formula più estensiva, come indicata nella sezione QUOTA ASSICURATIVA all'interno di questo catalogo.

Avvertenza: prima dell'adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito web di Hotelplan www.hotelplan.it e di MONDIAL ASSISTANCE www.mondial-assistance.it alla pagina "Partners & Friends".

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

* Polizza High Protection Insurance nr. 186824

MONDIAL ASSISTANCE indemnizza l'Assicurato, tutti i suoi familiari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare certificazione, figli, madre, padre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela dell'Assicurato) e "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la polizza nr. 186824, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica) ed a loro non rimborsabili, trattenute da Hotelplan in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare;
- in caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, o di un suo familiare;
- malattia, infortunio o decesso del socio/controllore della ditta o studio associato all'Assicurato, o del suo diretto superiore;
- impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- dati materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscono i beni immobili dell'Assicurato o i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
- intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- convocazione davanti alla competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
- furto dei documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi comprese le malattie imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico.

* **Polizza High Protection Insurance Plus nr. 186601** (condizioni operanti esclusivamente se il Partecipante ha aderito espressamente alla copertura) MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all'Assicurato, a tutti i suoi familiari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare certificazione, figli, madre, padre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela dell'Assicurato) ed a "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la polizza nr. 186601, la penale applicata contrattualmente da Hotelplan, per rinuncia al viaggio determinata da cause o eventi imprevedibili, documentabili ed indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, che colpiscono direttamente l'Assicurato, un suo familiare, il controllore dell'azienda/dello studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

* **Art. 2 - SCOPERTO** (valido per la Polizza High Protection Insurance nr. 186824 e per la Polizza High Protection Insurance Plus nr. 186601) Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- senza deduzione di alcuno scoperto per rinuncia a seguito di ricovero ospedaliero o decesso;
- per tutte le altre cause, con la deduzione di uno scoperto:
 - * b.1 del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, se l'Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo ai verificarsi dell'evento che causa la rinuncia, così come indicato al successivo art. 5 - In caso di sinistro;
 - * b.2 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata inoltrata entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo ai verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio;
 - * b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero, qualora non venga consentito a MONDIAL ASSISTANCE l'accertamento, tramite medico fiduciario della compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia.

* **Art. 3 - ESCLUSIONI** (valide per la Polizza High Protection Insurance nr. 186824 e per la Polizza High Protection Insurance Plus nr. 186601) Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivanti direttamente od indirettamente da:

- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- tracce d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o dell'agenzia di Viaggio;
- un evento provocato dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;
- nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- quarantene.

Inoltre, ad integrazione delle esclusioni di cui all'Art. 3:

* **Art. 3.1. Esclusioni specifiche per la polizza High Protection Insurance nr. 186824** E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- un evento non espressamente previsto dall'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione polizza nr. 186824;
- infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente art. 1 - Oggetto dell'assicurazione polizza nr. 186824), come pure malattie croniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; stato di gravidanza;
- patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
- motivi professionali, salvo quanto disposto al comma "d" del precedente art. 1 - Oggetto dell'assicurazione polizza nr. 186824;
- * **Art. 3.2. Esclusioni specifiche per la polizza High Protection Insurance Plus nr. 186601** (operanti esclusivamente se il Partecipante ha aderito espressamente alla copertura alternativa) E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:
 - cause o eventi non oggettivamente documentabili;
 - cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione.
- * **Art. 4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI** (valide per la Polizza High Protection Insurance nr. 186824 e per la Polizza High Protection Insurance Plus nr. 186601) L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
 - fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 100.000 per pratica;
 - qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo ai verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
 - qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
 - MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
 - in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.
- * **Art. 5 - IN CASO DI SINISTRO** L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve:
 - entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento inoltrare a MONDIAL ASSISTANCE denuncia telefonica al numero **02.26609.830** (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito www.ilmiosinistro.it, indicando:
 - * cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
 - * circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
 - * data di partenza prevista;
 - * costo del viaggio per persona; * numero di polizze: High Protection Insurance nr. 186824 o, in alternativa, High Protection Insurance Plus nr. 186601; * numero di pratica Hotelplan (riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da Hotelplan presso l'agenzia prima del viaggio); * in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell'Assicurato e della persona la cui malattia è all'origine della rinuncia al viaggio, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di MONDIAL ASSISTANCE. A seguito della denuncia verrà rilasciato all'Assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni a MONDIAL ASSISTANCE.
 - successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far pervenire a Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO:
 - * documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata); * documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia; * contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia; * estratto conto di prenotazione e di penale emessi da Hotelplan, in copia.

SINTESI DELLE RESTANTI GARANZIE CONTENUTE NELLE POLIZZE 186824 E 186601

Avvertenza: le Condizioni Contrattuali qui riportate sono da considerarsi come "estratto" e, di conseguenza, è indispensabile consultare prima dell'adesione le condizioni disponibili in forma integrale sul sito web di Hotelplan www.hotelplan.it e di MONDIAL ASSISTANCE www.mondial-assistance.it alla pagina "Partners & Friends".

■ RIMBORSO PER INTERRUZIONE SOGGIORNO

In caso di rientro sanitario dell'assicurato o rientro anticipato a causa del decesso o di una malattia con imminente pericolo di vita di un familiare a casa, autorizzati ed organizzati dalla Centrale Operativa di MONDIAL ASSISTANCE; rimborso del pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio.

■ ASSISTENZA IN VIAGGIO

In caso di necessità MONDIAL ASSISTANCE provvede, mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a fornire le seguenti prestazioni:

- * consulenza medica telefonica; * segnalazione di un medico specialista all'estero;
- * trasporto in ambulanza; * rientro sanitario del passeggero con il mezzo più idoneo, e con eventuale accompagnamento Medico/Infermieristico; * rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; * rientro salma, in caso di decesso;
- * spese di viaggio di un familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7 giorni; * rientro dei figli minori di 15 anni; * spese supplementari di soggiorno/rientro a domicilio dell'assicurato convalescente; * rientro anticipato a causa di litigio in famiglia, fino a concorrenza di € 1.300,00; * invio medicinali urgenti/invio messaggi urgenti; * rischio in itinere; * rimborso spese telefoniche; * interprete a disposizione; * anticipo cauzioni all'estero/anticipo denaro;
- * protezione documenti.

■ PAGAMENTO DELLE SPESE DI CURA

* **HIGH PROTECTION INSURANCE NR. 186824** - Capitale di € 10.500 per rimborso o pagamento diretto delle Spese Mediche e/o per acquisti di medicinali.

* **HIGH PROTECTION INSURANCE PLUS NR. 186601** - Capitale di € 50.500 (€ 90.500 per viaggi negli Stati Uniti, Canada e Caraibi) per pagamento diretto previo contatto con la centrale operativa delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche.

Nel capitale è compreso, nel limite di € 10.500 anche il rimborso o pagamento diretto delle Spese Mediche e/o per acquisti di medicinali.

■ ASSICURAZIONE BAGAGLIO FINO A € 1.000,00

- * ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
- * GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
- * INFORMAZIONI SALUTE E TURISMO

COME UTILIZZARE LE PRESTAZIONI MONDIAL ASSISTANCE

Assistenza sanitaria - In caso di necessità durante il Vostro viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, ai numeri indicati sui certificati di assicurazione.

Annullamento viaggio - Si rimanda al art. 5 del presente estratto.

Richieste di rimborso (Interruzione soggiorno, Spese mediche, Bagaglio).

Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cinque giorni, a:

Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Liquidazione Danni - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO. Fax Ufficio Sinistri 02/2665593

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010. - La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

◆ **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società** (Impresa Assicuratrice) L'Impresa Assicuratrice è Mondial Assistance Europe N.V.

◆ **Sede Legale** - Poeldijkstraat 4, CAP 1059 VM Amsterdam PAESI BASSI

Capitale Sociale sottoscritto € 42.282.840, di cui versato € 30.963.939

◆ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni** - Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664, Autorizzato all'esercizio delle assicurazioni da De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) e dall'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari i AFM con il numero 12000567, Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664

◆ **Rappresentanza Generale per l'Italia** - Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07089870963, Rea 1934785

◆ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni** - Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 24 giugno 2010 al nr. L.00086, all'appendice dell'Albo Imprese Assicuratrici, Elenco 1.

2) Informazioni Relative al Contratto

◆ **Legislazione applicabile al contratto** - La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

◆ **Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto** - Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

◆ **Reclami in merito al contratto** - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - Servizio Qualità, Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia, P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) fax +39 0226624008 e-mail: Quality@mondial-assistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a: ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

1) Fondi Legislativi

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CVI) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (art. 82-100) e sue successive modificazioni.

2) Autorizzazioni

L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.

3) Definizioni

Ai fini del presente contratto si intende per:

- a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
- c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4) Nozione di pacchetto turistico

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.).

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli art. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

5) Informazioni obbligatorie - Scheda tecnica

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in taluno o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.J.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).

L'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità dei vettori effettivi nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6) Prenotazioni

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà lettera conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,

negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.

7) Pagamenti

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero alla data della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall'opuscolo o da quanto altro.

In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra da parte del consumatore o di mancato versamento delle somme dall'agente intermediaria all'organizzatore, l'agenzia intermediaria o l'organizzatore avranno facoltà di dichiarare risolto il contratto - e ciò anche nel caso in cui l'organizzatore abbia fatto pervenire al consumatore i titoli di legittimazione (c.d. "voucher") o i titoli di trasporto - con conseguente applicazione delle penali di cancellazione previste dal successivo art. 10, comma IV.

8) Penali

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incidono sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediatamente avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ovvero non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituito ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. c. Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari da debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10) Recesso del consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 7, comma 2 saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7, comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi preconstituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11) Modifiche dopo la partenza

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsato in misura pari a tale differenza. Qualora non fosse possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12) Sostituzioni

Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altri persona sempre che:

- a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13) Obblighi del consumatori

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareiscuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.49115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.

I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e

dei certificati sanitari e che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14) Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo ed in altro materiale informativo soltanto in base alle espressioni e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

15) Regime di responsabilità

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

16) Limiti del risarcimento

Il danno derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti previsti dalle norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto. In ogni caso, il risarcimento a carico dell'Organizzatore non può superare, per ciascun viaggiatore, l'importo di somila franchi oro Germanial per danni alla persona, 2mila franchi oro Germanial per danno alle cose, 5mila franchi oro Germanial per qualsiasi altro danno (art. 13, c. 2, CVV). Il risarcimento a carico del Venditore non può superare, per ciascun viaggiatore, il limite di somila franchi oro Germanial (art. 22, c. 2, CVV).

17) Obbligo di assistenza

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di non tesa a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18) Reclami e denunce

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve - a pena di decadenza - essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accoppiatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione possono essere esercitati dal consumatore esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulatrici.

20) Fondo di garanzia

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) è istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto. L'organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 100 Cod. Cons. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99. Il Fondo provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore:

- a) rimborso del prezzo versato;
 - b) rimpatrio in caso di viaggi all'estero.
- Il fondo deve altresì fornire all'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col Decreto Ministeriale del 23/07/99, n. 349. L'organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 100 Cod. Cons. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.

Addendum - Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) Disposizioni normative

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinate dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. 2 da 17 a 23; art. 24 da 31, 34, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) Condizioni di contratto

A tutti i contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi e fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate nel settembre 2007 da Astoi, Assoviaggi, Assrovate e Flavet

Si rimanda al sito www.astoi.com per informazioni inerenti la conciliazione paritetica della controversia e per l'elenco dei vettori soggetti a divieto operante nell'UE.

SCHEDA TECNICA

Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto

■ **Organizzazione** Tecnica Hotelplan Italia S.p.A. - Licenza: cat. A e B Decreto N° 2205 del 04/03/1993.

■ **Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale** per Agenti di Viaggio Navale Assicurazione Spa - Polizza numero 4070221A.

■ **Tassi di cambio** - Si informa che i nostri programmi sono basati sui cambi, sulle tariffe dei trasporti, sulle tasse aeroportuali, sui eventuali tasse di soggiorno e sui costi dei servizi a terra in vigore il 30/11/2010 (a titolo esemplificativo 1 € = 1,2998 USD).

La quota del prezzo soggetta alle variazioni di cambio è mediamente pari al 70% e, comunque, non eccede l'80% tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel quale l'acconto sulla suddetta percentuale è del 90%. Le quote non saranno soggette a variazione qualora l'oscillazione del cambio fosse inferiore al 3%.

L'adeguamento verrà applicato per intero nel caso in cui l'oscillazione del cambio dovesse essere superiore o uguale al 3%.

■ **Costo di trasporto Voli ITC** - In caso di viaggi effettuati con voli ITC vi informiamo che per quanto riguarda il trasporto, i prezzi dei pacchetti turistici eventualmente pubblicati sul presente catalogo sono stati calcolati utilizzando i parametri medi euro/dollaro riferiti al carburante, come pubblicato sui cataloghi monografici relativi all'effettivo periodo di effettuazione del viaggio. Pertanto per la conseguente regolamentazione, vi preghiamo consultare la scheda tecnica relativa al catalogo di riferimento.

■ **Il nome dell'viatore/vefettuatori/anno il/violo/è indicato negli operativi o nei programmi in catalogo e sarà/anno ripetuto/ nel foglio di conferma prenotazione e/o nella documentazione di viaggio**; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005.

■ **Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto, mentre il saldo della quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno trenta giorni prima della partenza, salvo diverse indicazioni e accordi con il fornitore di servizi (es. alberghi, servizi in loco, emissione anticipata di biglietti aerea), per i quali potrebbe essere richiesto un acconto differente.**

■ **Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto comporta l'addebito al consumatore di € 80.**

■ **La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all'art. 10, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto a fianco riportate. L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.**

■ **Penali di annullamento del pacchetto turistico** - Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell'articolo 8 e indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto all'art. 51° comma e tranne ove diversamente specificato all'interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione, a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento:

- fino a 30 gg: 10%; - da 29 a 20 gg: 30%; - da 19 a 10 gg: 50%;

- da 9 a 3 gg: 75%; - 0,1 e 2 gg: 100%.

Rimangono sempre a carico del consumatore la quota individuale di gestione pratica e il premio della copertura assicurativa, in quanto non rimborsabili. Si precisa che alcuni servizi potrebbero prevedere penali differenti da quelle sopra riportate, maggiori informazioni saranno riscontrabili nella conferma di prenotazione.

■ **Penali di annullamento del singolo servizio** - In caso di annullamento del Singolo servizio (solo servizio di trasporto o solo servizio di soggiorno) al Cliente saranno addebitati da Tour Operator l'importo effettivamente corrisposto dallo stesso Tour Operator - a titolo di penale di cancellazione - al fornitore del singolo servizio annullato, nonché la quota individuale di gestione pratica ed il premio della copertura assicurativa.

■ **Copertura assicurativa** - Per poter aderire ad una proposta di viaggio Hotelplan, il consumatore è tenuto a stipulare, al momento della prenotazione, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia dall'annullamento del pacchetto, che da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o danneggiamento del bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti o malattie propri o dei congiunti più stretti.

■ **Quota individuale gestione pratica** - Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico va a coprire il c.d. costo individuale di gestione pratica, costituito appunto dai costi della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza banca, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa, etc.).

■ **Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco** - Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da Hotelplan nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere iscritta a Hotelplan, a titolo di organizzazione di servizi, nell'eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.

■ **Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza senza sanatoria ed ai documenti richiesti per l'accesso ai cittadini italiani - sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareiscuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.49115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore provvederà - consultando tali fonti - a verificare la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all'acquisto del pacchetto di viaggio.**

Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000 Euro); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella ricezione dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTO pubblicate nel presente catalogo.